



DIRETTIVA N° 2/20

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA**

Via Carlo Poma, 13 - Via Conciliazione, 77 - Via Chiassi, 61 - 46100 Mantova

telefono 0376/3391 - fax 0376/328268

mail: procura.mantova@giustizia.it

Il Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Manuela Fasolato,
emana la seguente

Direttiva in tema di riforma delle intercettazioni

1-Vigenza dal 1° settembre 2020 per i procedimenti penali iscritti dopo il 31/8/2020

La vigenza della riforma in materia di intercettazioni, introdotta con la Legge delega n.103/2017 e il D.Lgs n.216/2017, entrata in vigore il 26-7-2018, è stata - salvo alcune norme immediatamente operative - prorogata più volte:

con D.L. n. 91/18 convertito nella L.n.108/18 prorogata al 1°-4-18;

con L.n.145/18 prorogata al 1°-8-18;

con D.L.n.53/19 convertito nella L.n.77/19 prorogata al 1°-1-20;

con D.L. n.161/19 prorogata al 1°-4-19;

con L n.7/20 di conversione del D.L. n.161/19 prorogata al 1°-5-20;

da ultimo con D.L. n. 28/20 convertito nella L.n.70/20 prorogata al 1°-9-20.

La nuova disciplina si applicherà soltanto ai procedimenti penali iscritti dopo il 31/8/2020,
mentre per quelli già iscritti prima del 1° settembre 2020 continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina.

Tutti gli atti inerenti alle intercettazioni disposte in procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 non dovranno essere digitalizzati e inseriti in TIAP DOCUMENT@ area dedicata, né, una volta concluse le operazioni di intercettazione, dovranno essere immediatamente trasmessi nell'archivio dedicato, ma resteranno nel fascicolo del pubblico ministero trovando

applicazione la precedente normativa.

Va ricordato che si è in attesa dell'emanazione dei Decreti ministeriali attuativi di alcuni aspetti operativi.

2-Linee essenziali della riforma

Con decreto legislativo n. 216 del 29 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. l'11.1.2018, il legislatore è intervenuto a riformare la materia delle intercettazioni rafforzando le regole a tutela della riservatezza delle persone¹, soprattutto estranee alle indagini, senza tuttavia ridimensionare lo strumento investigativo².

In origine era previsto che la riforma entrasse in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione ed era la stessa relazione governativa a chiarire che la vacatio di 180 giorni era funzionale a consentire alle Procure della Repubblica di dettare le opportune indicazioni per dare attuazione al nuovo articolo 89 bis disp. att. c.p.p..

Successivamente, come si è visto, vi sono state più proroghe normative e da ultimo il termine in cui è prevista la vigenza è il 1/9/2020.

Con la L.n.3/2019 è stato esteso il regime, già previsto dall'art 13 D.L. n.152/91, convertito nella L n..203/91, per le intercettazioni riguardanti i reati di competenza distrettuale ai sensi dell'art 51 comma 3 bis e comma 3 quater cpp, ai procedimenti per reati in danno della pubblica amministrazione puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (previsione della sufficienza, e non della gravità indiziaria, per ottenere le intercettazioni, della durata di quaranta giorni, e non di quindici, delle operazioni di intercettazione, della

¹ La legge vieta, salvo che siano rilevanti ai fini delle indagini, la trascrizione, anche sommaria, delle conversazioni che riguardino dati personali definiti sensibili della legge, meritando una speciale cautela tanto nel caso in cui essi riguardino l'indagato, quanto che si riferiscano a terze persone non indagate e non intercettate direttamente.

I dati sensibili sono indicati all'articolo 4 lett. d) d.lgs 196/2003 e riguardano le opinioni politiche o religiose, la sfera sessuale, i dati relativi alla salute.

Quando le captazioni foniche riguardino tali dati e questi non siano rilevanti sul piano probatorio, se ne dovrà omettere la verbalizzazione anche riassuntiva.

² I presupposti per attivare tale mezzo di ricerca della prova sono sostanzialmente invariati salva la più ampia facoltà di farvi ricorso - introdotta dall'articolo 6 del citato decreto legislativo - per i delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e puniti con pena non inferiore nel massimo cinque anni: in tali casi "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

durata di venti giorni e non di quindici del tempo di proroga, della possibilità di intercettare anche nei luoghi di privata dimora a prescindere dalla contestuale attività criminosa).

Con ulteriori modifiche è stato cancellato il divieto di trascrivere nei verbali (brogliacci) della polizia giudiziaria le conversazioni irrilevanti ai fini di indagine ed è stato riformulato l'art.268 comma 2 bis c.p.p. prevedendo che *“Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini”*³.

La riforma istituisce l'Archivio digitale delle intercettazioni (A.D.I.), delineato dall'art. 269 c.p.p. e mira ad una gestione uniforme del registro delle intercettazioni e della relativa documentazione da parte delle Procure della Repubblica affinché il dato captato rispetti sia la normativa della riforma che le prescrizioni del Garante della privacy, per assicurare la piena legittimità della attività di intercettazione, con sicurezza e segretezza delle fasi di conferimento, di cancellazione, di fruizione e di consultazione da parte delle parti interessate: Uffici di Procura, polizia giudiziaria, parti private, consulenti/periti, Giudici.

Il Procuratore della Repubblica ha la direzione e vigilanza dell'A.D.I. e dovrà garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

In generale l'autorità giudiziaria inquirente ha una specifica funzione di vigilanza e deve assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali evitando, come previsto dall'art. 268, comma 2 bis, c.p.p., che nei verbali di trascrizione siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

A tal fine, per il rispetto della normativa, onde evitare che nei c.d. "brogliacci" di ascolto e/o nei verbali di trascrizione anche sommaria e/o nelle annotazioni di polizia giudiziaria sia documentato il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti contenenti dati sensibili o comunque inutilizzabili, è necessaria una interlocuzione della polizia

³ modifiche introdotte dal D.L. 30/12/19 n.161, conv.con modif. in L 28/2/2020 n.7, la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e puniti con pena non inferiore nel massimo cinque anni: in tali casi “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

³ modifiche introdotte dal D.L. 30/12/19 n.161, conv.con modif. in L 28/2/2020 n.7.

giudiziaria delegata alle intercettazioni con il pubblico ministero titolare del procedimento penale;

in caso di sua assenza dall'Ufficio per congedo ordinario o straordinario, per le questioni urgenti e che comunque necessitano di risposta prima del rientro in servizio del pubblico ministero titolare, la interlocuzione avverrà con il pubblico ministero di turno esterno.

Anche nei casi dubbi la polizia giudiziaria interpellerà, ai fini di una tempestiva valutazione del materiale intercettato, il pubblico ministero, cui spetta di vagliarne il contenuto e di decidere se inserire, o non, detto materiale nei brogliacci e/o verbali e/ o nelle annotazioni, a seconda della loro utilizzabilità ed effettiva rilevanza⁴.

Per quanto riguarda l'archivio riservato il nuovo art 268 comma 4 cpp stabilisce che *“I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell' archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'art.269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga”*.

Con tale norma si prevede una scansione temporale per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni raccolte, stabilendo, in via ordinaria, che essi andranno trasmessi al pubblico ministero immediatamente dopo la scadenza del termine originario o prorogato per la loro esecuzione, con deposito presso l'A.D.I. entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni..

Si ricorda che la trasmissione determina per il pubblico ministero uno specifico obbligo di custodia stabilendo in proposito l'art 269, comma 1(novellato) cpp che *«1. - I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito*

⁴ Anche per l'attuazione dell'art. 103, comma 5 c.p.p. – in base al quale non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite - qualora, malgrado il divieto normativo, la conversazione sia registrata la polizia giudiziaria si limiterà ad annotare nel brogliaccio la data, l'ora e il dispositivo oggetto di intercettazione, con la indicazione dei soggetti tra cui è intervenuta. Qualora la polizia giudiziaria abbia dubbi sull'inerenza della specifica conversazione intercettata all'esercizio delle funzioni difensive, dovrà necessariamente interloquire con il pubblico ministero per le conseguenti valutazioni.

archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni acquisite al fascicolo di cui all'art.373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli artt. 268 e 415 bis o nel caso previsto dall'art.454 comma 2 bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»

Nella legge di riforma sono disciplinate le modalità operative di questo archivio all'articolo 89 bis disp.att. cpp, norma modificata con D,L. n.161/2019 conv. con modif. in L. n.7/2020, che dispone al primo comma: "1. *Nell'archivio digitale istituito dall'art.269,comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono*".

Presso questa Procura della Repubblica è stato istituito l'archivio riservato delle intercettazioni che dovrà custodire il materiale fonico raccolto, garantendo la sua segretezza nel rispetto delle misure di sicurezza, già previste dal Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo che il locale archivio venga presidiato da strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi.

E' prevista l'istituzione di un registro informatico sul quale verranno annotati i nominativi delle persone autorizzate, per legge o per disposizione del Procuratore della Repubblica, all'accesso nonché il giorno e l'ora di ciascun ingresso.

Sul registro verrà annotato il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato consentito. Sino a che il materiale relativo alla intercettazione non viene conferito dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, la responsabilità della segretezza incomberà sulla stessa polizia giudiziaria che dovrà curare che l'ascolto e la custodia del materiale fonico avvenga in spazi riservati cui potranno accedere soltanto soggetti previamente autorizzati e con modalità tali da assicurare la tracciabilità di qualunque accesso ai locali e agli apparecchi di registrazione. Si ricorda altresì che la normativa sulle intercettazioni così riformata regola inoltre le modalità di redazione e deposito dei verbali delle operazioni di ascolto delle conversazioni o

comunicazioni⁵, il relativo avviso ai difensori, le richieste al giudice di acquisizione al fascicolo delle indagini delle sole conversazioni che costituiranno materiale probatorio, il relativo provvedimento del giudice e l'eventuale udienza stralcio; inoltre l'archivio per la conservazione del materiale intercettato in attesa della scelta tra quello che confluirà nel fascicolo del dibattimento e quello che andrà distrutto; le modalità di trasposizione delle conversazioni nella richiesta di misura cautelare e nella successiva ordinanza cautelare del giudice; infine l'uso dei captatori informatici.

E' messa in luce la responsabilità del pubblico ministero quale garante di una accorta selezione del materiale da far confluire nel fascicolo e sono introdotti criteri sulla base dei quali effettuare la selezione; è altresì individuato un percorso condiviso con la difesa per giungere allo stralcio delle conversazioni da eliminare, prevedendo un subprocedimento finalizzato al filtro del materiale probatorio prima dell'udienza ex articolo 268 comma 6 e 7 cpp.

Sono infine previste norme di attuazione per i programmi informatici da utilizzare e per il rispetto delle regole sulla conservazione del materiale intercettato.

Le fasi complessive possono riassumersi nelle seguenti tre:

- la prima attiene alla trasmissione dei verbali e delle intercettazioni al P.M., ad opera della P.G., disciplinata dalla prima parte del comma 4 dell'art. 268 cod. proc. pen.;
- la seconda, al deposito presso l'A.D.I., ad opera del P.M., delle intercettazioni e dei decreti di autorizzazione, di convalida e di proroga, di cui alla seconda parte del comma 4 e alla prima del comma 6 dell'art. 268 cod. proc. pen., comprendente la possibilità di esame degli atti, l'ascolto delle registrazioni e la cognizione dei flussi di comunicazione ad opera dei difensori

⁵ La polizia giudiziaria sotto la vigilanza del pubblico ministero effettuerà un'iniziale scrematura ed è vietato trascrivere nel brogliaccio le conversazioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (a tale fine è stato inserito, dopo il comma 2 dell'articolo 268 c.p.p., il 2 bis).

Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate e gli altri dati indicati nell'art.89 disp.att cpp .

Con la disposizione contenuta nel nuovo articolo 267, comma 4, si prevede che il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Vi sarà interlocuzione tra l'ufficiale di polizia giudiziaria ed il pubblico ministero per garantire il massimo rispetto della ratio legis.

delle parti "per via telematica", per cui è previsto sia dato avviso di tale facoltà entro i termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 268 c.p.p.;

-la terza, all'acquisizione al processo delle intercettazioni che include la possibilità per i difensori di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto (seconda parte del comma 6 e comma 8 dell'art. 268 cod. proc. pen.).

Si rimanda agli ordini di servizio in materia che di seguito saranno riepilogati, tra cui il n.100 emesso il 14/12/2016 per la individuazione del C.I.T.) per le misure nel dettaglio volte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del Garante della Privacy, nonché il n.21/2018 del 18/4/2018 sulla predisposizione, tenuto conto delle circolari ministeriali del 3/4/2018 e del 16/4/2018, di un apposito gruppo di lavoro per dar corso alle indicazioni operative ai fini della attuazione dell'art. 269 cpp e art.89 bis disp att cpp .

Per le intercettazioni (richieste e terze proroghe) è previsto il visto del Procuratore, o in caso di sua assenza o impedimento del magistrato più anziano, come dettagliato nel progetto organizzativo.

3-Soluzioni operative

Vi sono difficoltà interpretative e operative dovute alla novità della disciplina e alla non completa attuazione del sistema di conferimento finalizzato alla formazione dell'Archivio delle intercettazioni.

Quest'Ufficio seguirà, rispetto alle varie opzioni interpretative, la linea suggerita dalla Procura Generale della Cassazione con varie interlocuzioni intervenute con le Procure Generali, tra cui quella del Distretto di Brescia (cfr. nota del 31 luglio u.s. contenente i primi orientamenti in materia) e darà qui di seguito conto delle soluzioni finali adottate:

3.1-Bersaglio delle intercettazioni, rapporto con "numero di R.I.T." (registro intercettazioni telefoniche) e relativa registrazione

La scelta è di considerare un bersaglio – inteso come apparecchio intercettato – abbinato ad un R.I.T.

L'art. 267 cod. proc. pen. comma 5 prevede l'annotazione secondo l'ordine cronologico in apposito registro riservato, gestito, anche con modalità informatiche , e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dei

decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio ed il termine delle operazioni.

E' previsto che nel registro sia annotato cronologicamente il decreto, che acquisirà un numero di R.I.T.(ogni decreto avrà un numero di RIT).

Ogni singola intercettazione viene autorizzata mediante decreto e ogni numero di telefono/dispositivo su cui transitano le conversazioni o comunicazioni intercettate sarà contraddistinto da un numero di R.I.T..

Quando sarà cessata l'intercettazione sul singolo bersaglio/R.I.T., la polizia giudiziaria potrà concludere le operazioni, depositare il risultato dell'attività compiuta e consentire il conferimento delle registrazioni e della relativa documentazione, il ritardato deposito (ove richiesto) e la successiva cancellazione; analogamente, al momento della *discovery*, la parte legittimata potrà avere accesso indicando il singolo R.I.T.

Se l'attività tecnica riguarda multiple intercettazioni/bersagli/RIT, la richiesta e il relativo decreto autorizzativo potranno anche ricomprendere più intercettazione/bersagli/ RIT.

3.2. Trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero- Conferimento

Con la chiusura dell'attività di intercettazioni - attività da effettuarsi 'immediatamente' al termine delle operazioni di intercettazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, primo periodo, c.p.p. - vi sarà il c.d. conferimento al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria che era stata delegata per l'attività di intercettazione, la quale trasmetterà il materiale con riversamento dei verbali e delle registrazioni nell'Archivio digitale informatico di cui all'art. 269, primo comma, c.p.p..

E' stato discusso in sede di interpretazione della normativa se tale attività di conferimento debba avvenire immediatamente al momento della chiusura di ciascuna operazione di intercettazione disposta ovvero se la stessa debba effettuarsi all'atto della cessazione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nell'ambito del medesimo procedimento.

La scelta interpretativa che quest'Ufficio segue è quella che fa riferimento a tutta l'attività di intercettazione del singolo procedimento con le operazioni di 'riversamento' nell'Archivio digitale, quindi alla fine di tale attività (cfr. l'art. 268, comma 4°, c.p.p. che utilizza espressione plurale laddove prevede che «i verbali e le registrazioni sono

immediatamente trasmessi ... »).

Questo perché il momento di effettiva chiusura delle intercettazioni è da individuarsi in quello di completa cessazione delle operazioni e di stesura di ogni relativo verbale (è stato detto che ciò appare conferente alle esigenze investigative senza ledere i diritti di difesa).

Tale interpretazione consente alla polizia giudiziaria di riascoltare e valutare il dato appreso dalle intercettazioni nel suo complesso per poter redigere l'informativa finale conoscendo tutto il materiale che può essere considerato rilevante per le indagini, attività da svolgersi da parte della polizia giudiziaria in un tempo 'congruo' e non certo dilatato al fine di rispettare lo spirito della riforma⁶.

La polizia giudiziaria, pertanto, una volta terminata l'attività dinamica complessiva, dovrà operare il conferimento; se non è in grado di conferire tutto subito (come sarebbe nel caso in cui avesse già operato il riascolto e la valutazione di tutto il materiale), potrà e dovrà chiedere con istanza motivata e con tempestività al pubblico ministero un'autorizzazione al ritardo nel conferimento (ciò quindi tutte le volte in cui deve terminare le operazioni di riascolto e la valutazione del materiale intercettato), conferimento da compiersi comunque con tempestività e in tempi molto brevi appena terminata la fase del riascolto e valutazione del materiale.

Il pubblico ministero, titolare delle indagini, che autorizza la polizia giudiziaria al ritardato conferimento emetterà un provvedimento motivato e indicherà il termine (congruo e non dilatato) per il conferimento; lo stesso pubblico ministero ha al contempo l'onere di richiedere al GIP il ritardato deposito delle intercettazioni non potendo essere operata la discovery al momento della chiusura delle intercettazioni con immediato conferimento.

Ciò comporta, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, che se viene concesso dal GIP il ritardato deposito – solitamente viene chiesto e concesso sino alla chiusura delle

⁶ E' stato osservato anche dalla Procura Generale della Cassazione nella nota del 31 luglio u.s. che se la normativa persegue lo scopo, in un'ottica di garanzia, di documentare le sole conversazioni, oltre che utilizzabili, rilevanti ai fini delle indagini, tale scopo non può che essere raggiunto mediante una oculata selezione delle conversazioni rilevanti, onde distinguerle da quelle irrilevanti. Sennonché, sembra innegabile che tale selezione presuppone la ultimazione degli ascolti quale imprescindibile elemento di ricognizione e di analisi compiuta dei dati acquisiti.

indagini preliminari - il termine per l'avviso agli avvocati del deposito delle intercettazioni inizia a decorrere dal momento in cui terminano le indagini (art. 415 *bis* c.p.p.) o viene emessa una misura cautelare (nei limiti delle intercettazioni depositate al G.I.P. a sostegno della tesi accusatoria).

La polizia giudiziaria avrà cura – e il pubblico ministero vigilerà – di non riportare nelle trascrizioni quelle intercettazioni lesive della reputazione o riportanti dati personali sensibili, a meno che non si tratti di intercettazioni ritenute rilevanti per le indagini; nell'esercizio di questa valutazione la polizia giudiziaria avrà interlocuzione con il pubblico ministero.

Nel caso di parziale rilevanza, laddove non sia possibile separare gli elementi rilevanti ai fini dell'indagine dalle esigenze di riservatezza, la polizia giudiziaria potrà ricorrere nella trascrizione a "omissis"; non si procederà a "omissis" nei casi in cui la intercettazione sia rilevante in toto e, pertanto, integralmente trascrivibile, avendo il legislatore previsto che la tutela della riservatezza non debba prevalere rispetto alle esigenze di indagine.

Per ragioni di sicurezza e di conservazione dei dati in fase di conferimento nell'A.D.I., prima di procedere, come impone la legge, alla cancellazione definitiva dei dati dal server della azienda che gestisce il servizio, occorre assicurarsi della completezza del conferimento al fine di evitare ogni rischio di dispersione, perdita od alterazione delle fonti di prova acquisite per il tramite delle operazioni di intercettazione.

Non risultando ancora certe le condizioni organizzative e le dotazioni tecnologiche in grado di assicurare che il conferimento dei dati nell'A.D.I. sia effettuato in modo da garantire che non vi siano incidenti nella conservazione dei dati, si dispone allo stato, al fine della garanzia della conservazione corretta della fonte di prova, esigenza prioritaria rispetto alla stessa fase di cancellazione dei dati "esterni", che si proceda alla cancellazione dei dati solo allorché sia assicurata tale condizione.

3.3-L'esame degli atti da parte dei difensori

A partire dalla fase di deposito presso l'A.D.I., ad opera del Pubblico Ministero, quindi dopo la fase di avvenuto conferimento da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni e dei decreti di autorizzazione, di convalida e di proroga, di cui alla seconda parte del comma 4 e alla prima del comma 6 dell'art. 268 co.p.p., i difensori

delle parti potranno procedere per via telematica, esclusivamente mediante accesso "fisico" all'A.D.I.⁷ sito nell'immobile della Procura in via Chiassi, alla consultazione – senza però possibilità di avere copia⁸ delle registrazioni e dei verbali conferiti nell'A.D.I. (cfr. art . 268, comma sesto, c.p.p , art.269, comma primo , c.p.p., art.89 bis disp.att. comma quarto cpp).

L'esame degli atti, l'ascolto delle registrazioni e cognizione dei flussi di comunicazione ad opera dei difensori delle parti "per via telematica", che attiene, dunque, alla seconda fase, avverrà previo avviso della relativa facoltà entro i termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 268 c.p.p.

La individuazione e verifica della legittimazione dei soggetti che richiedono l'accesso all'Archivio delle intercettazioni è documentata mediante il registro informatico denominato Mod. 37 *bis*, che conserverà traccia dell'identità dei soggetti che accedono all'Archivio medesimo, dell'ora iniziale e finale dell'accesso, nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione, il tutto sotto la direzione e sorveglianza della gestione dell'Archivio da parte del Procuratore della Repubblica (comma 1 dell'art. 269 cod. proc. pen.).

Quanto alla esatta individuazione dei soggetti legittimati all'accesso presso le sale d'ascolto, oltre ai soggetti previsti – all'archivio possono accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete e ogni accesso è annotato in apposito registro gestito con modalità informatiche in cui sono indicate data, ora iniziale e finale della consultazione, e gli atti specificamente consultati - si è posto il problema interpretative se possano accedere anche coloro che svolgono la pratica forense e gli ausiliari del difensore diversi

⁷ Cfr. circolare n. 116623 del 20.7.2020 del Ministero della Giustizia recante "indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p." che si è occupata del necessario supporto tecnico per la realizzazione delle postazioni attrezzate, costituite dalle 'sale d'ascolto', che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ha individuato ed allestito presso gli uffici delle Procure della Repubblica

⁸ La possibilità per i difensori di estrarre copia delle trascrizioni e di fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto (cfr. seconda parte del comma 6 e comma 8 dell'art. 268 c.p.p.) scatta dal momento dell'acquisizione al processo delle intercettazioni.



dall'interprete (specificamente individuato dal comma 3 dell'art. 89 bis disp. att. c.p.p. come soggetto legittimato), ad esempio il consulente tecnico.

Si è detto che “se per il praticante la sua posizione può ritenersi parificata a quella del difensore per via dello stesso obbligo di riservatezza che grava su di lui (sent. Consiglio nazionale forense n. 93 del 2019 e Cass. Sez. Unite civili n. 9166/2008), meno scontata appare la soluzione per il consulente tecnico del difensore, soluzione inevitabilmente affidata alle prassi interpretative che terranno conto del giusto temperamento tra le facoltà difensive e la funzione di tutela della riservatezza dei terzi”⁹.

Quest'Ufficio ritiene, nell'ottica di favorire la funzione difensiva, di poter considerare il consulente tecnico di parte un soggetto che può accedere al pari del difensore, ovviamente con autorizzazione del pubblico ministero titolare del procedimento previa verifica di esistenza di mandato difensivo che autorizza il difensore a nominare consulenti tecnici per la visione e l'ascolto del materiale intercettato e previa specifica avvenuta nomina del consulente tecnico da parte del difensore nominato dalla parte, unitamente ad una dichiarazione del soggetto così nominato rilasciata al difensore di assunzione di obbligo di riservatezza.

La sicurezza delle sale d'ascolto, secondo la previsione della circolare di cui alla nota 5, è garantita dalla realizzazione di un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, monitor di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

4-Ordini di Servizio

Vanno richiamati gli Ordini di servizio e le disposizioni interne di quest'Ufficio contenute nel Progetto organizzativo relative alla materia delle intercettazioni e alla ripartizione delle competenze del CIT, che si riepilogano in sintesi:

1- OdS n.7/2003 ove sono stati conferiti compiti di custodia e di gestione delle apparecchiature intercettazioni alla aliquota di Polizia di Stato della Sezione di polizia

⁹ Nota della Procura Generale della Cassazione del 31/7/2020

giudiziaria i cui ufficio sono allocati nell'immobile sito in via Chiassi ove vi sono le sale ascolto;

2-OdS n.7/2016 di formale costituzione del CIT – Centro Intercettazioni Telefoniche – con i seguenti contenuti:

a)individuazione del Responsabile nella persona del Sostituto Commissario Domenico Casiello, Ufficiale di polizia giudiziaria Responsabile della locale Sezione di Polizia Giudiziaria, Aliquota di Polizia di Stato, con uffici nell'immobile della Procura con sede in via Chiassi;

b)individuazione del componente in ausilio e vicario nella persona del Sost. Comm. Macioce, ora andato in pensione e sostituito nei compiti con OdS n. 54/2019 dal Vice Isp. William Ottolini;

c)attribuzione al CIT, oltre ai compiti di custodia e gestione delle apparecchiature destinate alle attività di intercettazioni, anche dei seguenti compiti:

- controllo delle attività di ricezione dei decreti di intercettazione (dopo l'apposita annotazione al registro intercettazioni) e invio delle necessarie e conseguenti comunicazioni ai gestore del servizio di telefonia e/o di intercettazione;

- controllo e monitoraggio dell'adeguatezza delle sale di intercettazione e dei servizi resi dal fornitore del servizio di intercettazione, anche ai fini del rispetto dell'apposita normativa emessa dal Garante per la Protezione dei dati Personali con delibera del 18 luglio 2013 e successive modifiche;

- verifica, quantomeno annuale, dell'andamento sul mercato dei prezzi per la fornitura dei servizi di intercettazione telefonica ed ambientale, anche al fine di consentire all'Ufficio di rinegoziare i prezzi applicati dal fornitore in atto;

- verifica, quantomeno semestrale, dell'andamento dei costi complessivi dei servizi di intercettazione (compulsando a riguardo lo specifico addetto al servizio Liquidazioni che sarà dotato di apposito strumento informatico);

- relazione al Procuratore, con cadenza quantomeno annuale, sugli esiti delle attività sopradescritte;



3-OdS n.21/2018 di costituzione, viste le Circolari Ministeriali n. 76835.U del 03/04/2018 e n. 87487.U del 16/04/2018 e quanto in esse disposto, di un gruppo di lavoro che dia corso alle indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p., costituito da:

a)Dott. Gaetano Favia - Direttore Amministrativo quale referente per il Ministero e coordinatore del gruppo;

b)Sig. Felice Voccia - Cancelliere in funzione vicaria del Dott. Favia;

c)Dott. Domenico Casiello - Sostituto Commissario Coordinatore aliquota di Polizia di Stato della locale Sezione di Polizia giudiziaria, quale responsabile del locale CIT;

d)Sig. Domenico Macioce - Sostituto Commissario P.S. in funzione vicaria del Dott. Casiello;

e)Geometra Alessio Artioli - Dipendente Comunale Tecnico Distaccato presso gli uffici giudiziari mantovani in relazione ai lavori edili impiantistici necessari;

f)Sig. Sandro Rizzo - Esperto Informatico CED Tribunale di Mantova - Dipendente CISIA in relazione alle attività di connessione alla RUG e alla disponibilità dei punti rete, e per l'interlocuzione con il CISIA di Brescia e la DGSIA del Ministero della Giustizia;

4-OdS n.51/2018 individuazione del funzionario Dott.ssa Iliaria Martini, già Responsabile delle Segreterie Penali, come Responsabile delle iscrizioni e compilazione del registro Mod 37, nonché Responsabile della custodia dei supporti non cartacei contenenti le intercettazioni;

5-OdS n.54/2019 sostituzione del Sos.Comm. Domenico Macioce, andato in pensione, con il Vice Ispettore William Ottolini, anche con funzioni vicarie in caso di assenza del Responsabile CIT;

6-OdS n.79/2019 inserimento di una unità amministrativa individuata nella persona del funzionario Dott.ssa Iliaria Martini come Referente amministrativo all'interno del CIT , anche per l'uso dell'archivio riservato multimediale e dell'archivio riservati document@;

5-Situazione logistica della Procura della Repubblica di Mantova

Va ricordata la poco funzionale situazione logistica della Procura della Repubblica di Mantova, i cui uffici sono suddivisi in tre immobili tra loro non contigui, nonché con parte principale dell'archivio in un quarto immobile:

a) il plesso di Via Poma, n.11 e n. 13, ove vi sono gli uffici dei magistrati, le segreterie penali addette all'assistenza dei magistrati, l'ufficio ricezione atti e iscrizione delle notizie di reato, la segreteria amministrativa, la segreteria atti civili, l'ufficio esecuzione;

b) il plesso di Via della Conciliazione, n.77, ove vi è la segreteria dell'ufficio dibattimento, l'ufficio 415 bis - 408, il casellario, l'ufficio economato e spese di giustizia, gli uffici delle aliquote della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri e della Guardia di finanza, una parte di archivio;

c) il plesso di Via Chiassi, n.61, ove vi sono gli uffici della aliquota della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, le sale di intercettazione, la sala ascolto, la stanza ove vi sono l'armadio rack ministeriale e l'armadio della società operatrice SIO;

d) la parte principale dell'archivio è in località Mottella di S. Giorgio, in Via Einstein, ove è stato reperito un idoneo immobile concesso in locazione dal Comune di Mantova "ad uso esclusivo di archivio" a "SUPINO di Supino Luigi & c snc."

Le osservazioni circa la illogicità di tale frammentazione degli uffici della Procura della Repubblica in più plessi e le difficoltà di lavoro e coordinazione in simile situazione sono già state rappresentate in occasione nelle sedi competenti¹⁰;

Va rilevato che devono essere ancora installate le porte blindate/antifuoco nelle sale intercettazioni/ascolto/archivio riservato, come da progetto di adeguamento del CIT alle

¹⁰ i miglioramenti che sono stati operati al fine di limitare, per quanto possibile, l'andirivieni di persone e di fascicoli, oltreché di polizia giudiziaria e di utenti, sono stati sia quello di dislocare l'ufficio esecuzioni nel palazzo di via Poma anziché in quello di via della Conciliazione per poter consentire che vi fosse meno dispendio di energie e di costi dovuti al fatto che gli autisti dovevano spostare i fascicoli e il funzionario da un plesso all'altro con l'automobile, potendo così gli addetti all'ufficio anche avere accesso più rapido agli uffici dei magistrati in caso di liberazioni urgenti; è stato inoltre spostato l'ufficio 415 bis - 408 in via Conciliazione per dare spazio adeguato a ciascun settore di segreteria, nonché al personale che si trovava in situazioni di disagio logistico stante gli spazi angusti e che tuttora si trova in parte sistemato in stanze troppo piccole in rapporto al numero di persone presenti, oltreché in corridoi, situazione che ovviamente crea compromissioni nella funzionalità operativa complessiva;

prescrizioni del Garante della Privacy, già da tempo richiesto al Provveditorato Opere Pubbliche¹¹.

6. Profili e funzionalità dell'Archivio Multimediale

Per quanto concerne la individuazione delle figure che devono coadiuvare il Procuratore nella gestione dell'Archivio delle intercettazioni (ADI) ed alle quali verranno fornite specifiche chiavi di accesso in riferimento alla funzione che dovranno svolgere, non è possibile distribuire tanti incarichi quante sono tali figure, ma è necessario cumulare le varie funzioni in capo ad una o più persone¹², anche se servirà mirare in linea di massima a differenziare le funzioni di direzione da quelle di controllo e garanzia, con il fine di mantenere una adeguata tutela della segretezza dei dati contenuti nell'Archivio: ciò principalmente per la situazione logistica della Procura della Repubblica di Mantova, con uffici distribuiti in tre immobili non contigui e con conseguente individuazione da parte del Ministero e della DGSIA della rete sicura dedicata al sistema solo nell'immobile di via Chiassi,61, ove si trovano l'ufficio del C.I.T., i server e le sale intercettazione e ascolto¹³; in secondo luogo anche per il sottodimensionamento della pianta organica del personale amministrativo rispetto al carico di lavoro dell'Ufficio che non consente di dislocare una o due unità del personale amministrativo in altro immobile rispetto a quello ove si trovano le segreterie penali,

¹¹ si richiamano le note Ministero Giustizia Prot. m_dg.DOG.17/05/2018.0111844.U e m_dg.DOG.14/06/2018.0132450.U in cui, ai fini dell'Attuazione dell'art.269 c.p.p. e art. 89 bis disp. Att. Cpp. quarto comma – Attività di adeguamento in materia di sicurezza dei Centri Intercettazioni telefoniche (CIT) e dei locali per la collocazione delle postazioni riservate (sale ascolto)", veniva indicato che oltre agli interventi hardware e software nonché videosorveglianza sarebbero state installate porte REI e di sicurezza. Vi sono criticità stante il contesto degli ambienti che presentano decori e pregi architettonici seicenteschi, pertanto sottoposti a nulla osta della Competente Soprintendenza BB.AA. e Paesaggio.

Alcuni aspetti degli interventi sono sovrapponibili a quelli necessari all'adeguamento alle Prescrizioni del Garante art. 154 Codice Privacy del 18-7-2013, per il quale quest'Ufficio ha avanzato da tempo specifica richiesta in adempimento al Prot. m_dg.DOG.14/11/2019.0206393.U –Rif.: Id- PTIM 4212 e attende attivazione.

¹² Va considerate che secondo la nota della Procura Generale della Cassazione del 31 luglio u.s. l'obbligo di sorveglianza sul funzionamento dell'Archivio delle intercettazioni è sempre in capo al Procuratore della Repubblica, il quale lo adempie in osservanza dei principi generali in tema di delega di funzioni da parte di soggetti di vertice titolari di posizioni di garanzia, per cui la scelta ricade su soggetti professionalmente idonei a svolgere le funzioni delegate, i quali attiveranno una vigilanza, effettiva sulla gestione dell'Archivio

¹³ situazione logistica infelice e di cui è stata fatta menzione al paragrafo precedente n.5

distogliendole dalla naturale collocazione logistica e quindi rendendo più difficoltoso il restante lavoro; infine non va ignorata la mancanza di personale amministrativo disponibile con adeguata elevata formazione informatica ad hoc per le necessità richieste.

6.1 Profili

Va ricordato che i profili informatici previsti dall'applicativo di gestione dell'Archivio Multimediale sono i seguenti:

Amministratore di sistema: profila il Procuratore, l'Utente Amministrativo e gli Addetti allo sportello.

Tale figura di amministratore va individuata nell'Esperto informatico CISIA Sig. Sandro Rizzo, in sua mancanza nel sig. Paolo Gilioli del CED, ovvero in mancanza dei suddetti nel Sost. Comm. Domenico Casiello, Responsabile dell'Ufficio del CIT o nel suo vicario, Vice Isp. William Ottolini.

Utente amministrativo: censisce l'anagrafica del fornitore accreditato presso l'ufficio.

Tale figura di amministratore va individuata nell'Esperto informatico CISIA Sig. Sandro Rizzo, in sua mancanza nel sig. Paolo Gilioli del CED, ovvero in mancanza nel Sost. Comm. Domenico Casiello, Responsabile dell'Ufficio del CIT o nel suo vicario, Vice Isp. William Ottolini.

Procuratore: esercita la vigilanza su tutte le attività connesse all'Archivio Multimediale mediante specifica consolle. Nomina uno o più Delegati.

Delegato: si occupa della nomina di uno o più Gestori per, ogni singolo procedimento penale per il quale sono state disposte intercettazioni e per cui vi è richiesta d'ascolto.

Gestore: nomina gli utenti (Operatore di conferimento, addetto allo sportello ed Autorizzatore) associandoli ai singoli procedimenti, nonché provvede alle esportazioni del contenuto dell'archivio. Oltre a nominare altre figure come l'operatore, l'addetto allo sportello e l'autorizzatore, può svolgere direttamente le mansioni di questi profili.

Operatore: effettua materialmente il conferimento e la verifica del materiale trasferito.

Addetto allo sportello: inserisce nel sistema la richiesta di fruizione del materiale conferito e censisce il richiedente nell'anagrafica del sistema.



Autorizzatore: inserisce a sistema l'autorizzazione all'accesso rilasciata dal Magistrato titolare del procedimento, genera e fornisce all'istante le credenziali OTP per la fruizione.

Il suo ruolo è quello di validare quanto istruito dall'addetto allo sportello, rendendo attivo l'accesso del soggetto e generando una stampa con la password "usa e getta" (OTP) da consegnare al richiedente. Tale operazione avviene quando l'autorizzatore, in relazione agli accessi e alla connessa documentazione nei registri, seleziona il tasto "autorizza" per permettere l'accesso al richiedente.

Il sistema effettuerà la stampa in pdf del riepilogo dei dati:

- Numero della richiesta
- Intervallo di validità
- Utente di accesso
- Password di accesso
- Validità in giorni della password
- Lista eventi autorizzati con indicazione del progressivo delle intercettazioni, del tipo e del loro conferimento.

Le relative stampe saranno raccolte – per ora e in mancanza di diverse istruzioni ministeriali, che qualora intervengano saranno osservate - in apposito registro, con modalità tali da ottenere anche la conservazione in registro cartaceo la cui conservazione e custodia è affidata al Responsabile del CIT.

Per tutti gli aspetti di competenza del CISIA vi sarà assistenza da parte del Sig Sandro Rizzo. Non essendo allo stato possibile operare nell'Archivio Multimediale attraverso connessioni remote da parte del personale amministrativo e degli stessi magistrati senza incidere sul livello elevato di sicurezza previsto come ottimale dal Ministero e così organizzato dalla DGSIA per l'Ufficio della Procura della Repubblica di Mantova in considerazione della sua dislocazione in tre plessi non contigui e della rete di sistema che è stata creata in via Chiassi, così come chiarito dalla DGSIA e dal CISIA, si dispone che le operazioni sopra descritte andranno necessariamente svolte dalla rete di sistema sita nel plesso di via Chiassi, n.61, presso cui non vi sono uffici di personale amministrativo ma solo l'ufficio del CIT, le sale intercettazioni, la

sala ascolto, gli armadi server della SIO e del Ministero, gli apparati per il conferimento, gli uffici della aliquota di Polizia di Stato della Sezione di polizia giudiziaria, tra cui i componenti del CIT.

Vista quindi la suddetta particolare situazione logistica che vede l'ufficio CIT di questa Procura e gli impianti e apparati connessi dislocati in via Chiassi, n.61, presso una sede separata dagli uffici dei Magistrati e del personale amministrativo, che si trovano in via Poma e in via Conciliazione, si ritiene opportuno, allo stato e salvo cambiamenti che potranno essere operati negli assetti suddetti in conseguenza di future verifiche ed approfondimenti informatici, anche a cura del DGSIA e del CISIA, per poter verificare la fattibilità di altre ottimali soluzioni ed escludere che diversi assetti possano compromettere il livello di sicurezza pensato dal Ministero ed organizzato per gli uffici di Mantova, disporre la individuazione dei seguenti profili nel personale della aliquota di Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria, che viene con il presente atto confermato (se già presente) e inserito (se non presente) nell'ufficio del CIT:

Delegato del Procuratore: tale figura va individuata nel Responsabile del CIT Sost. Comm. Domenico Casiello o in sua mancanza nel vicario Vice Ispettore Willim Ottolini ;

Gestore: tale figura va individuata nel Responsabile del CIT Sost. Comm. Domenico Casiello e nel vicario Vice Ispettore William Ottolini;

Autorizzatore : tale figura va individuata nell'Ass. Capo Coord. Mauro Gardini e Ass. Matteo Mecenero, in loro mancanza nel vicario Vice Ispettore Ottolini, in mancanza nel Responsabile del Cit Sost. Comm. Casiello

Addetto allo sportello: tale figura va individuata Ass. Capo Coord. Mauro Gardini e Ass. Matteo Mecenero, in loro mancanza nel vicario Vice Ispettore Ottolini, in mancanza nel Responsabile del CIT Sost.Comm. Casiello.

Operatore: le mansioni verranno svolte dal personale della polizia giudiziaria che ha condotto le operazioni di intercettazione, previamente individuato nominativamente dal Gestore, sotto la diretta vigilanza del Responsabile CIT o del vicario o dei restanti componenti dell'ufficio del CIT Ass Capo Gardini e Ass. Mecenero.

Il Procuratore si riserva, all'esito delle future determinazioni ministeriali e delle opportune interlocuzioni con DGSIA in merito alle politiche di sicurezza, di prevedere connessioni remote anche dagli uffici di via Poma e conseguentemente di integrare l'organizzazione prevista con unità di personale amministrativo.

6.2 Funzionalità

Il coordinamento tra le varie figure di cui al punto 6.1 sarà operato dal Responsabile del CIT, o il vicario, il quale si occuperà di organizzare in maniera da avere sempre persone presenti con turni e rotazioni al fine di non avere mai l'ufficio del CIT scoperto, riferendo al Procuratore.

Il Responsabile del CIT , o il vicario, terrà i rapporti con i singoli magistrati titolari del procedimento penale ai fini che necessitano per le autorizzazioni e ogni altro profilo collegato, nonché con il funzionario addetto alle segreterie penali, dott.ssa Ilaria Martini o il suo sostituto per ogni aspetto relativo alla procedura.

Quando l'accesso riguarda un difensore, la polizia giudiziaria procedente e delegata alle intercettazioni, previamente individuata dal CIT, sarà presente presso la relativa sala ascolto al fine di individuare la documentazione, le fonie e i flussi utili, agevolando il lavoro del CIT.

Al riguardo il magistrato titolare del procedimento e il CIT, nonché la segreteria del magistrato coordineranno le operazioni in modo da consentire la simultanea presenza del difensore interessato e della polizia giudiziaria procedente, ai fini della facile individuazione della documentazione, delle fonie e dei flussi utili.

I difensori e le altre parti interessate dovranno prenotare l'accesso presso l'ufficio CIT in via Chiassi, richiedendo autorizzazione al magistrato procedente attraverso il gestore e/o l'addetto allo sportello che contatteranno il magistrato o direttamente o attraverso la segreteria;

il gestore provvederà a tutte le fasi successive (censimento del soggetto, caricamento della richiesta sul sistema, generazione dell'OTP) per avviare la procedura.

Sarà organizzato in maniera da evitare, soprattutto in procedimenti con indagati numerosi, di intasare la sala ascolto e rendere difficoltosa l'attività di collaborazione della polizia giudiziaria nella ricerca delle fonie e flussi.

I difensori, all'esito dell'ascolto delle fonie ed esame dei video-dati telematici, potranno, se la fase processuale lo consente, indicare all'operatore i riferimenti necessari ad acquisire le copie d'interesse, il cui rilascio sarà documentato nell'apposito registro,

Stante la necessità di garantire la segretezza e la riservatezza in ordine al contenuto delle fonie ascoltate e della documentazione esaminata ai fini dell'esercizio dei previsti diritti processuali, è assolutamente vietato per le parti che accedono alla sala ascolto utilizzare telefoni cellulari, tablet e altri apparecchi analoghi informatici personali, i quali non potranno nemmeno essere portati all'interno della stessa e dovranno essere depositati all'esterno.

I difensori si impegnano a non riprodurre privatamente, in alcun modo e con qualsiasi dispositivo o scrittura, il contenuto delle fonie ovvero delle trascrizioni esaminate e a non divulgare detto contenuto in forme diverse da quanto previsto dagli ordinari circuiti processuali.

Per quanto riguarda l'accesso alla restante documentazione cartacea sarà seguita la normale procedura prevista per la consultazione di atti visionabili attraverso il sistema TIAP.

Quando il difensore avrà la disponibilità della password, potrà visionare la documentazione direttamente dalle postazioni attivate nella sala ascolto avvocati.

L'attività di scansionamento ed inserimento sul sistema TIAP sarà seguita da personale dell'ufficio CIT (compresi operatore e polizia giudiziaria, per i compiti di istituto) e dalle segreterie.

Al riguardo il CISIA, d'intesa con il Magrif, provvederà a creare, all'interno del sistema, gli account per il personale CIT, oltrechè per la segreteria, con accorgimenti tali da permettere la visualizzazione di tutti i fascicoli relativi a procedimenti in cui siano state disposte intercettazioni.

Quando l'accesso riguarda un difensore, la polizia giudiziaria procedente, previamente individuata nominativamente, sarà presente, in ausilio, presso la relativa sala al fine di individuare la documentazione, le fonie e i flussi utili.

Ai riguardo il magistrato procedente, il CIT e la segreteria del magistrato, coordineranno le operazioni in modo da consentire la simultanea presenza della polizia giudiziaria procedente e del difensore interessato.

I diversi profili attribuiti al personale così individuato parteciperanno all'apposito iter diretto a fare confluire nel prosieguo del procedimento (e, dunque, a renderle concretamente utilizzabili) le intercettazioni (e i relativi atti), iter diversificato in base all'evoluzione del procedimento stesso, che si riepilogano:

- 1) nel corso delle indagini preliminari (con o senza ritardato deposito);
- 2) all'atto dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.;
- 3) con richiesta di emissione di ordinanza cautelare;
- 4) con richiesta di giudizio immediato.

7. Procedura di richiesta per lo svolgimento dell'attività di intercettazione

Va considerata la ratio della riforma, che è da individuarsi nella tutela della riservatezza delle comunicazioni pur nella necessità di indagine, e va ricordato che i principali strumenti operativi sono:

- la selezione, alla conclusione delle operazioni, delle conversazioni rilevanti per le indagini senza la trascrizione di quelle non rilevanti,
- la non trascrizione delle conversazioni contenenti dati sensibili, salvo che siano rilevanti per le indagini,
- la non trascrizione delle conversazioni inutilizzabili,
- la conservazione dei dati informatici rilevanti e non rilevanti nell'archivio digitale intercettazioni (ADI) sotto la direzione e vigilanza del Procuratore della Repubblica,
- la distruzione nel corso del procedimento delle comunicazioni non utilizzate e, a seguito della sentenza irrevocabile, anche di quelle utilizzate.

Il Procuratore della Repubblica provvede alla conservazione e custodia dei dati mediante il Centro Intercettazioni Telefoniche, CIT, costituito all'interno dell'Ufficio, plesso di via Chiassi, che osserverà misure rigorose per evitare il rischio di dispersione dei dati.

A tal fine si individua la seguente procedura di richiesta e svolgimento dell'attività di intercettazione per la polizia giudiziaria:

-la richiesta di attività di intercettazione (o di proroga o di convalida o di invio informativa con esiti intercettazione) dovrà essere depositata dalla polizia giudiziaria delegata solo al CIT in cartaceo (ufficio sito in via Chiassi, n.61 , Ufficio CIT ove saranno presenti e disponibili a ricevere gli appartenenti alla aliquota di Polizia di Stato, Sezione di polizia giudiziaria che compongono il CIT) e al contempo anche in supporto digitale da inviare allo stesso CIT a mezzo la pec intercettazioni.procura.mantova@giustiziacert.it per l' inserimento nell'archivio riservato TIAP, inserimento in TIAP che verrà effettuato dal personale amministrativo di segreteria addetto al magistrato.

Con l'invio via pec - da effettuarsi solo all'indirizzo intercettazioni.procura.mantova@giustiziacert.it - nell'intestazione della mail sarà scritto :

“ATTENZIONE RICHIESTA INTERCETTAZIONE” oppure “ATTENZIONE CONVALIDA INTERCETTAZIONE” oppure “ATTENZIONE PROROGA INTERCETTAZIONE” oppure “ATTENZIONE INFORMATIVA INTERCETTAZIONE”;

-gli unici soggetti abilitati all'accesso (e scarico di detto materiale) all'indirizzo intercettazioni.procura.mantova@giustiziacert.it per lo scarico sono i seguenti:

-il responsabile CIT Sost. Comm. Domenico Casiello e il suo vicario Vice Isp. William Ottolini, l' Ass. Capo Coord. Mauro Gardini e Ass. Matteo Mecenero (si valuterà in futuro se estendere il profilo di accesso anche ad altri soggetti che dovessero comporre l'ufficio del Cit in caso di assenza dei suddetti);

- il funzionario dott.ssa Ilaria Martini, Responsabile amministrativo del CIT e Responsabile delle Segreterie penali, nonché il funzionario sig.ra Chiara Colonna che sostituisce la dott.ssa Martini in caso di assenza per la funzione attinente alle intercettazioni, altresì il funzionario Dott.ssa Valeria Portini dell'Ufficio Ricezione Atti e il funzionario Sig.ra Valeriani che sostituisce la Dott.ssa Portini in caso di assenza, altresì il funzionario dott.ssa Francesca Moretti, Responsabile dell'Ufficio 415 bis e della Segreteria dibattimento e il cancelliere Felice Voccia, che sostituisce la dott.ssa Moretti in caso di assenza;

-i cancellieri Sig. Eugenio Merolla, Sig.ra Rossella Spinosa, Sig.ra Rita Antonica e gli assistenti Dott. Valerio Maffei, Dott. Simone Quartuccio, Dott. Tommaso Pugliese, Sig.ra Marta Gelati, addetti alle segreterie dei singoli magistrati, personale che effettuerà l'inserimento in TIAP.



- il componente dell'Ufficio turno esterno, Sig. Carmine Cirillo, operatore giudiziario.

Tutti gli altri soggetti sino ad oggi abilitati a tale indirizzo di posta certificata diversi dai precedenti sono disabilitati.

Il CED provvederà ad operare le abilitazioni e disabilitazioni come da indicazioni sopra indicate.

Al pari ogni annotazione che contenga trascrizioni anche sommarie di intercettazione e ogni informativa che contenga gli esiti anche riassuntivi di intercettazioni saranno depositate nel modo sopra indicato.

Nella mail dovrà anche essere indicato in ordine:

- il tipo richiesta (richiesta intercettazione, richiesta proroga intercettazione, informativa esiti intercettazione)
- il numero di procedimento penale e l'anno
- il numero di RIT da abbinarsi al bersaglio

I files allegati alla PEC devono contenere ciascuno le seguenti denominazioni:

- il tipo di richiesta
- numero di procedimento penale e anno
- numero di RIT

La richiesta ed allegati devono essere digitalizzati in un unico file PDF; se vi sono molti documenti è possibile procedere per singolo atto separando richiesta e allegati.

Si dispone altresì che ogni richiesta sia di autorizzazione che di convalida che di proroga sia inoltrata in modo separato secondo il numero di RIT (cioè utenza oggetto della richiesta).

Qualora la motivazione della richiesta sia identica anche per più utenze si potrà moltiplicarla in modo uguale per il numero delle utenze RIT interessate, indicandone ciascuna nell'oggetto della richiesta insieme alla identità completa dell' effettivo utilizzatore.

La richiesta verrà formulata attenendosi alle seguenti indicazioni:

- ogni richiesta riguarderà esclusivamente un singolo RIT (si eviterà quindi la prassi precedente di richieste cumulative)
- verrà fornita ogni informazione che consenta di attribuire ad un dato soggetto l'utilizzo dell'utenza, apparecchio o luogo
- verrà fornita ogni informazione che consenta di formulare positivamente il giudizio di "assoluta indispensabilità" della intercettazione di cui all'articolo 267 comma 1 c.p.p.
- nel corpo della richiesta il contenuto di comunicazioni intercettate in precedenza verrà riportato esclusivamente in forma riassuntiva e mai testuale, indicando numero di RIT, numero progressivo, data e ora della comunicazione.
- I verbali di trascrizione delle conversazioni verranno prodotti esclusivamente quali allegati numerati della richiesta.
- la richiesta verrà corredata da apposito elenco degli atti allegati.
- nel caso l'utilizzatore dell' utenza oggetto della richiesta sia soggetto nuovo indagato per l' indagine e mai in precedenza denunciato, occorre precisarlo ai fini dell' iscrizione nel registro delle notizia di reato.

Alla conclusione delle operazioni di intercettazioni, e quindi con la chiusura delle intercettazioni, la polizia giudiziaria potrà chiedere al magistrato l'autorizzazione a mantenere l' accesso alle tracce foniche entro una data dalla stessa prefissata – congrua e contenuta - per poter definire le operazioni di chiusura, depositando anche ogni atto cartaceo utilizzato nel corso di esse (brogliacci, annotazioni, trascrizioni delle comunicazioni rilevanti) per il loro inserimento mediante scansione nell'archivio riservato TIAP connesso a quello digitale delle intercettazioni.

8. Il deposito degli atti, la procedura di acquisizione e di stralcio.

La procedura di acquisizione e di stralcio del materiale intercettato da effettuarsi è sotto il controllo del giudice e consiste nel deposito degli atti, nella possibilità per la difesa di prenderne conoscenza ma non di averne copia, nella cernita delle intercettazioni che andranno a costituire il materiale probatorio e di quelle che invece resteranno conservate

nell'archivio in quanto non rilevanti per la prova dei fatti e delle responsabilità o contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali sensibili e sempreché non rilevanti per le indagini.

Il Pubblico Ministero entro i 5 giorni dalla trasmissione previsti dalla normativa, depositerà ai difensori atti e materiale, dando contestuale avviso che, entro un termine individuato, suscettibile di proroga da parte del GIP su richiesta delle parti, avranno facoltà di accedere all'archivio e di prendere cognizione esclusivamente "*per via telematica*" di quanto ivi custodito (art.268, comma 6 c.p.p. che stabilisce che il giudice, scaduto il termine del deposito, dispone l'acquisizione delle intercettazioni o dei flussi delle comunicazioni informatiche e telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo, anche d'ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza).

Contestualmente al deposito degli atti, il Pubblico Ministero provvederà ad indicare, mediante un elenco, le intercettazioni e i flussi delle comunicazioni informatiche e telematiche che intende fare acquisire dal giudice, in quanto ritenuti rilevanti per la prova dei fatti e delle responsabilità.

Sia il Pubblico Ministero che il Difensore (prendendo visione degli atti e dell'elenco del pubblico ministero nei termini, stabiliti o prorogati, di cui all'art.268, comma 4, cpp) sono quindi tenuti ad indicare le intercettazioni che intendano acquisire, motivandone la rilevanza e potendo, quindi, intervenire un contraddittorio cartolare sul merito delle reciproche scelte, nel corso del quale ciascuno evidenzierà la rilevanza/irrelevance, il divieto di uso, il contenuto di dati personali sensibili, con possibilità di integrare le richieste.

Scaduti i termini di cui all'art.268, comma 4 c.p.p. il GIP deciderà senza formalità, acquisendo agli atti soltanto le intercettazioni e i flussi comunicativi informatici/telematici non irrilevanti, anche dopo aver esercitato il diritto di accedere all'archivio per prendere visione degli atti e sentire le registrazioni (cfr. art.89 *bis*, comma 3 disp.att.c.p.p.).

In questo caso, non è stabilito un termine entro il quale il GIP debba assumere la decisione, ma la mancata previsione del termine entro cui il GIP debba decidere non potrà interferire con le determinazioni del Pubblico Ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale, per

cui eventuali ritardi non possono precludere l'esercizio dell'azione penale, sempre possibile pertanto, anche per evitare scadenze di termini di misure cautelari o altri termini processuali, sebbene la procedura di acquisizione/stralcio non si sia conclusa¹⁴.

Adottata la decisione, con l'ordinanza del GIP le intercettazioni e i flussi acquisiti entreranno a far parte del fascicolo del p.m. e, venendo meno il segreto, ai difensori sarà consentito di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento e di ottenere copia dei verbali delle comunicazioni acquisite (art.89 bis disp.att.c.p.p.).

E' possibile anche l'acquisizione delle intercettazioni senza ricorrere al GIP in due ipotesi, quella di cui all'art.415 bis, comma 2 bis e quella di cui all'art.454, comma 2 bis c.p.p.

Nel primo caso – art.415 bis comma 2 bis cpp – occorre ricordare che l'art.268, comma 5 c.p.p. consente che il Pubblico Ministero, con l'autorizzazione del GIP, valutato il grave pregiudizio delle indagini, possa ritardare alla chiusura delle indagini il deposito ai difensori degli atti dei verbali e delle registrazioni inerenti a operazioni ormai concluse. L'avviso ex art.415 bis, comma 2 bis c.p.p. prevede che vi sia l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni indicati come rilevanti dal pubblico ministero. L'avviso, pertanto, dovrà contenere l'espressa informazione alla difesa dell'avvenuto deposito delle intercettazioni e delle facoltà relative, ossia accedere all'archivio digitale, esaminare gli atti per via telematica, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche, nonché l'elenco delle intercettazioni e dei flussi comunicativi informatici/telematici di cui s'intende chiedere l'acquisizione. Qualora il difensore chieda l'acquisizione di intercettazioni non comprese nell'elenco, delle quali potrà estrarre copia, il pubblico ministero, se in disaccordo, ne rigetterà la richiesta (o potrà accoglierla in parte) con decreto motivato. In caso di disaccordo tra le parti, totale o parziale, dovrà aver luogo l'ordinaria procedura di acquisizione/stralcio davanti al GIP. In caso di accordo, ossia se il pubblico ministero accolga le richieste del difensore e/o

¹⁴ Il GIP resterà funzionalmente competente a concludere la procedura di acquisizione/stralcio, nonché anche a conferire la perizia di trascrizione delle registrazioni (e quella di stampa dei flussi comunicativi) anche se il procedimento sia passato ad altra successiva fase.

quest'ultimo non contesti le intercettazioni di cui all'elenco, la procedura di acquisizione e stralcio avrà luogo senza necessità di ricorrere al GIP e vi sarà automaticamente l'acquisizione delle intercettazioni al materiale probatorio dell'indagine, con contestuale trasmissione all'archivio delle intercettazioni non comprese negli elenchi condivisi. A seguito dell'accordo, pertanto, il pubblico ministero acquisirà al fascicolo le intercettazioni condivise, mentre con autonomo provvedimento disporrà che le altre restino custodite nell'archivio.

Nel secondo caso - art.454, comma 2 bis c.p.p. - il Pubblico Ministero. chiede il giudizio immediato senza prima provvedere alla procedura di cui all'articolo 268, commi 4, 5 e 6 c.p.p., e con la richiesta deve depositare l'elenco delle intercettazioni e dei flussi comunicativi ritenute rilevanti a fini di prova. Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il rito immediato, il difensore potrà, a sua volta, depositare l'elenco di quelle ritenute rilevanti, chiedendone copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero e soltanto in caso di rigetto il difensore potrà attivare la procedura di cui all'art.268, comma 6 c.p.p., . In questo caso, pertanto, l'acquisizione delle intercettazioni potrà avvenire sull'accordo delle parti senza necessità di ricorrere al GIP, mentre in caso di disaccordo vi sarà la instaurazione della procedura di acquisizione/stralcio avanti al GIP.

9. La perizia di trascrizione delle registrazioni e di stampa dei flussi comunicativi informatici.

Non si procederà alla perizia se il Pubblico Ministero e i difensori si accordano di utilizzare le trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. L'art. 268, comma 7 c.p.p. prevede infatti che il Giudice, con il consenso delle parti, può disporre la utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. La perizia diventerà un adempimento necessario solo quando si dovrà celebrare il dibattimento e non sia intervenuto accordo. Qualora per il reato sia prevista l'udienza preliminare, sarà sempre preferibile che il Pubblico Ministero non instauri la procedura di cui all'art.268, comma 7 c.p.p. immediatamente dopo la fase

dell'acquisizione, potendo essere differita all'esito dell'udienza preliminare stessa, ossia al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento (art.268, commi 6 e 7 c.p.p.). Qualora non sia prevista l'udienza preliminare (tenendo conto che alcuni reati a citazione diretta consentono le intercettazioni), la perizia sarà chiesta al giudice del dibattimento, in quanto fino al momento degli atti preliminari al dibattimento l'imputato potrà ancora scegliere se adire a riti alternativi, i quali renderebbero inutile e solo dispendiosa la perizia di trascrizione. In caso di decreto di giudizio immediato e avvio della procedura di cui art.454, comma 2 bis c.p.p. si attenderà lo spirare del termine concesso all'imputato per richiedere riti alternativi; se quest'ultimo preferirà il rito ordinario, il Pubblico Ministero chiederà al GIP di disporre la perizia di trascrizione al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento (art.457 c.p.p.).

10. La procedura in caso di richiesta di misura cautelare personale.

Va ricordato che il Pubblico Ministero potrà riportare nella richiesta "soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate" (art.291, comma 1 ter c.p.p.) e il GIP, a sua volta, annoterà nell'ordinanza applicativa, "quando necessario", "soltanto i brani essenziali delle predette intercettazioni (art. 292 comma 2 quater c.p.p.)¹⁵.

L'acquisizione in sede cautelare del materiale intercettato rilevante per le indagini non esclude l'applicazione della procedura prevista ordinariamente per l'acquisizione e lo stralcio delle intercettazioni. Infatti, salvo che per le intercettazioni propriamente inutilizzabili (art. 103 c.p.p.), il Pubblico Ministero potrà anche in seguito promuovere la procedura ordinaria per l'acquisizione delle captazioni ritenute in prima battuta non rilevanti dal giudice della misura cautelare e di cui lo sviluppo successivo dell'indagine dimostri il contrario ovvero comunque permanga nell'organo della pubblica accusa una diversa valutazione rispetto a quella operata dal giudice della misura cautelare.

¹⁵ il criterio suggerito dal CSM con circolare è che si ricorra a modalità espositive adeguate che "non accentuino la lesione della riservatezza dei terzi estranei alle indagini, anche ricorrendo, se ritenuto opportuno e comunque funzionalmente adeguato, ad omissare riferimenti a cose o persone, se non strettamente necessari"

11- Riserva di ulteriori precisazioni e norme di dettaglio

Ci si riserva la emissione di ulteriori precisazioni e norme di dettaglio, ovvero anche di variazioni operative, all'esito dei test di conferimento, non ancora organizzati dal CISIA presso quest'Ufficio.

Si comunichi ai Magistrati, al personale amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria, alle Forze dell'ordine sul territorio, al CED.

Si comunichi al Sig. Procuratore Generale di Brescia, al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Mantova, 31/8/2020

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

